

## Verbale n. **49**

Seduta pomeridiana del 27 marzo 2024

Presidenza del Vicepresidente **Mazzolini**

indi

del Presidente **Bordin**

indi

del Vicepresidente **Mazzolini**

Verbalizza Leopoldo PITALI, segue Barbara LOGAR.

Presidenza del Vicepresidente Mazzolini.

La seduta inizia alle ore 14.56

Il PRESIDENTE, dichiarata aperta la 49ª seduta del Consiglio regionale, informa che sono a disposizione dei Consiglieri alcune copie dei processi verbali delle sedute n. ri 45 e n. 46 e che, se non saranno state sollevate obiezioni nel corso della seduta, i verbali stessi saranno considerati approvati.

Comunica che ha chiesto congedo, per la seduta pomeridiana, il Presidente della regione Fedriga.  
(Il congedo è concesso)

Si passa, quindi, all'esame del punto n. **1 dell'ordine del giorno** che prevede:

**Seguito della discussione sul disegno di legge:**

"Misure di programmazione strategica per lo sviluppo del sistema territoriale regionale in materia di infrastrutture e territorio" **(16)**

(Relatori di maggioranza: **BUNA, TRELEANI, DI BERT**)

(Relatori di minoranza: **MORETTI, PUTTO, PELLEGRINO**)

È stato presentato il seguente emendamento, istitutivo dell'articolo 28 ter:

*HONSELL*

*Emendamento aggiuntivo (28 ter.1)*

*"Dopo l'articolo 28 bis è inserito il seguente:*

*<<Art. 28 ter*

*(Pianificazione delle aree idonee all'installazione di impianti fotovoltaici)*

*1.. Nella conformazione al Piano Paesaggistico Regionale, i Comuni d'intesa con la Regione a seguito di un'istruttoria approfondita che tenga conto di tutti gli interessi coinvolti, compresi quelli legati all'ambiente, al paesaggio e all'economia, possono individuare le aree non idonee all'installazione di impianti fotovoltaici. Tale individuazione deve essere basata su un'istruttoria completa che consideri specifiche tipologie e dimensioni di impianti e che descriva le incompatibilità con gli obiettivi di protezione e tutela previsti dalla normativa vigente.>>"*

*NOTA: Il presente emendamento non presenta nuove spese o maggiori oneri finanziari.*

Il consigliere HONSELL illustra tale emendamento.

Non essendoci iscritti al dibattito, prendono la parola, per le rispettive repliche, i Relatori di minoranza PELLEGRINO, PUTTO e MORETTI (i quali, tutti, si dichiarano favorevoli all'emendamento 28 ter.1), i Relatori di maggioranza DI BERT, TRELEANI e BUNA (i quali, tutti, si dichiarano contrari all'emendamento 28 ter.1) e, per la Giunta, l'assessore AMIRANTE (la quale si associa ai pareri dei Relatori di maggioranza).

L'emendamento 28 ter.1, istitutivo dell'articolo 28 ter, posto in votazione, non viene approvato.

All'articolo 29 sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*PELLEGRINO, PUTTO, CAPOZZI*

### Emendamento soppressivo (29.1)

*"1. L'articolo 29 è soppresso."*

NOTA: Il presente emendamento non comporta minori entrate o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

La norma introduce unilateralmente al comma 1 ter (aggiunto con la LR 21/2022 con effetto dall'1.1.2023) dell'articolo 63 sexies un'ulteriore fattispecie di variante sottratta al parere di adeguamento ministeriale. La norma, pur condivisibile, andrebbe previamente verificata con il Ministero nella sede deputata in quanto, ai sensi del codice del paesaggio, ogni strumento urbanistico deve porsi in coerenza con il PPR e le deroghe si ritiene pertanto che debbano essere condivise con le parti ministeriali (come si suppone sia stato fatto con il comma 1 ter aggiunto con la LR 21/2022) Nella conformazione al Piano Paesaggistico Regionale, i Comuni d'intesa con la Regione a seguito di un'istruttoria approfondita che tenga conto di tutti gli interessi coinvolti, compresi quelli legati all'ambiente, al paesaggio e all'economia, possono individuare le aree non idonee all'installazione di impianti fotovoltaici. Tale individuazione deve essere basata su un'istruttoria completa che consideri specifiche tipologie e dimensioni di impianti e che descriva le incompatibilità con gli obiettivi di protezione e tutela previsti dalla normativa vigente.>>

NOTA: Il presente emendamento non presenta nuove spese o maggiori oneri finanziari.

HONSELL

### Emendamento modificativo (29.2)

*"Art. 29*

*Modifica all'articolo 63 sexies della legge regionale 5/2007)*

*Al nuovo periodo così come aggiunto dal comma 1 dell'articolo del 29 il termine <<anche>> è soppresso."*

NOTA: Il presente emendamento non presenta nuove spese o maggiori oneri finanziari.

MORETTI, CARLI, CONFICONI, MENTIL, FASIOLO

### Emendamento modificativo (29.3)

*"1. Al comma 1 dell'articolo 29, le parole <<oppure l'apposizione di un nuovo vincolo>> sono abrogate."*

*Il presente emendamento non comporta oneri finanziari*

HONSELL

### Emendamento modificativo (29.4)

*"All'articolo 29 dopo il comma 1 viene aggiunto il seguente comma:*

*1 bis. Dopo il comma 1 ter della legge regionale 5/2007 viene aggiunto il seguente:*

*<<1 quater. Si istituisce un'apposita commissione consultiva, composta da rappresentanti delle autorità locali, degli enti di tutela ambientale, della società civile e delle associazioni ambientaliste e culturali, incaricata di valutare le varianti proposte e di fornire un parere consultivo in merito alla loro conformità alle disposizioni paesaggistiche e urbanistiche vigenti.>>"*

NOTA: Il presente emendamento non presenta nuove spese o maggiori oneri finanziari.

Con il presente emendamento, si propone l'inserimento di un nuovo comma, il 1 bis, all'articolo 29 del DDL 16. Tale comma prevede l'istituzione di una commissione consultiva dedicata, composta da rappresentanti delle autorità locali, degli enti di tutela ambientale, della società civile e delle associazioni ambientaliste e culturali. Questa commissione avrà il compito di valutare le varianti proposte e di fornire un parere consultivo riguardo alla loro conformità alle disposizioni paesaggistiche e urbanistiche vigenti, garantendo così una maggiore trasparenza e partecipazione nel processo decisionale.

La Relatrice di minoranza PELLEGRINO illustra l'emendamento 29.1.

Il consigliere HONSELL illustra gli emendamenti 29.2 e 29.4.

Il Relatore di minoranza MORETTI illustra l'emendamento 29.3.

Dopo il solo intervento in dibattito dell'assessore AMIRANTE (la quale argomenta sull'articolo 29 con i relativi emendamenti), prendono la parola, per le rispettive repliche, i Relatori di minoranza PELLEGRINO (la quale, dopo aver aggiunto, con l'assenso del proponente, la firma sull'emendamento 29.3, si dichiara favorevole a tutti gli emendamenti), PUTTO (il quale si dichiara favorevole a tutti gli emendamenti), e MORETTI (il quale dichiara di astenersi sull'emendamento 29.1, favorevole agli emendamenti 29.2 e 29.3 e contrario all'emendamento 29.4), i Relatori di maggioranza DI BERT, TRELEANI e BUNA (i quali, tutti, si dichiarano contrari a tutti gli emendamenti) e, per la Giunta, l'assessore AMIRANTE (la quale si associa ai pareri dei Relatori di maggioranza).

Gli emendamenti 29.1, 29.2, 29.3 e 29.4, posti in votazione singolarmente e nell'ordine, non vengono approvati.

L'articolo 29, posto in votazione, nel testo licenziato dalla Commissione, viene approvato.

All'articolo 30 sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*HONSELL*

*Emendamento modificativo (30.1)*

*"All'articolo 63 septies della legge regionale 5/2007, così come inserito dall'articolo 30, comma 1, sono apportate le seguenti modifiche:*

*a. al comma 3 dopo le parole <<connesse modifiche di obiettivi e strategie>> sono aggiunte le seguenti: << per quanto attiene gli aspetti paesaggistici>>;*

*b. al comma 5, alla lettera a) dopo le parole <<esprime il proprio parere sui beni culturali tutelati con dalla Parte seconda del decreto legislativo 42/2004>> sono aggiunte le seguenti: <<con assenso esplicito>>;*

*c. al comma 12 le parole <<il quale si esprime nel termine di trenta giorni>> sono sostituite dalle seguenti: <<il quale si esprime con atto sottoscritto, ovvero con assenso esplicito, nel termine di quarantacinque giorni>>"*

*NOTA: Il presente emendamento non presenta nuove spese o maggiori oneri finanziari.*

*MORETTI, CARLI, CONFICONI, MENTIL, FASIOLO,*

*Emendamento modificativo (30.2)*

*"1. All'articolo 63 septies della legge regionale 5/2007, come introdotto dal disegno di legge, sono apportate le seguenti modifiche:*

*a) al comma 5, lettera a), le parole <<beni culturali tutelati dalla Parte Seconda del decreto legislativo 42/2004>> sono sostituite dalle seguenti: parole <<beni tutelati dal decreto legislativo 42/2004>>;*

*b) al comma 6 le parole <<e l'eventuale relazione>> sono sostituite dalle parole <<e la relazione>>;*

*c) al comma 9 le parole <<al deposito>> sono sostituite dalle seguenti: <<alla pronuncia>>;*

*d) dopo il comma 12 è inserito il seguente:*

*<<12 bis. Eventuali prescrizioni del competente organo del Ministero della Cultura sono recepite dal Comune negli strumenti urbanistici generali comunali.>>*

*e) al comma 13, dopo le parole <<entra in vigore>> sono inserite le seguenti: <<, a seguito del parere e del recepimento delle prescrizioni espresse dal competente organo del Ministero della Cultura ai sensi del comma 12,>>."*

*Nota: Il presente emendamento non comporta oneri finanziari*

*PELLEGRINO, PUTTO, CAPOZZI*

### Emendamento modificativo (30.3)

"1. All'articolo 63 septies, come introdotto dall'art. 30, sono apportate le seguenti modifiche:

a. Dopo il comma 9 sono introdotti i seguenti:

<<9 bis La deliberazione del Consiglio comunale e i relativi atti di cui al comma 9 sono trasmessi all'Amministrazione regionale che, entro i successivi trenta giorni dalla ricezione, si esprime con deliberazione della Giunta regionale limitatamente alle parti oggetto di modifiche che confliggano con il parere della conferenza di servizi delle norme tecniche di attuazione di cui all'articolo 14 delle NTA PPR disponendo l'introduzione nello strumento urbanistico delle modifiche ritenute indispensabili per l'attuazione del predetto parere e, in tale caso, è necessaria la riadozione della variante di conformazione. Il termine può essere interrotto una sola volta e per un periodo massimo di trenta giorni qualora l'amministrazione regionale rappresenti motivate esigenze istruttorie.

9 ter. Decorsi i termini di cui al comma 9 bis senza pronunciamento della Giunta regionale, l'amministrazione comunale procede con gli adempimenti di cui ai commi 10 e 11.

b. Al comma 11 le parole "nel termine di trenta giorni" sono sostituite dalle parole "nel termine previsto dal regolamento di cui all'articolo 57 quater, comma 6, della presente legge>>"

NOTA: Il presente emendamento non comporta minori entrate o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

La conformazione alle due parti del PPR, statutaria (obblighi del Codice) e strategica (riguardante lo sviluppo del territorio regionale mediante la strategia delle tre reti), ha effetto importanti sull'assetto dei suoli attraverso il perseguimento di puntuali tutele e salvaguardie dei beni tutelati, unitamente alla valorizzazione di tutti i territori che manifestano caratteri distintivi e identitari del profilo paesaggistico attuale e archeologico. La conformazione ha una ulteriore valenza di attuazione della strategia delle tre reti (ecologica, dei beni culturali e della mobilità lenta). In sede di conformazione, ad essere considerato è l'intero territorio comunale attraverso i vari strumenti grafici, normativi e descrittivi del PRG. L'articolo 63 septies reca una disciplina con approccio esclusivamente urbanistico dimenticando che l'attuazione del PPR è una responsabilità anche regionale data anche la valenza strategica di tali varianti. Si è lasciato intendere che le riserve previste dall'articolo 63 bis attengano agli aspetti urbanistici e che la Regione non sia chiamata a svolgere in tale fase il suo ruolo di cogestione del piano paesaggistico e pertanto si è disposto, dopo la fase partecipativa delle osservazioni, che il Comune si pronunci sulle osservazioni e apporta le modifiche alla variante in una sorta di autovalutazione circa gli aspetti di attuazione del PPR.

Atteso che la cogestione della Regione nell'attuazione delle strategie del Piano paesaggistico non si può esaurire solo con il parere in Conferenza di Servizi ma anche con la verifica successiva alla riadozione delle variante modificata in esito alle prescrizioni della Conferenza di Servizi e alla fase partecipativa si propone con l'introduzione dei commi 9 bis e 9 ter che la variante sia trasmessa anche alla Regione che, entro un contenuto termine (30 giorni), verifica l'attuazione del parere.

Si propone altresì, con riferimento al termine per la positiva verifica di cui al comma 11, di fare rinvio al regolamento previsto dall'articolo 57 quater (il dpreg 0126/2022) in quanto si ritiene che quando le parti hanno fissato nel regolamento il termine pattizio dei trenta giorni per la positiva verifica degli organi ministeriali avevano come punto di riferimento l'articolo 63 bis che stabilisce una procedura di cogestione della fase di controllo dell'attuazione del parere della conferenza di servizi che dura complessivi 120 giorni. Pretendere che tale termine possa essere traslato in un contesto di riferimento così modificato dall'articolo 63 septies significa imporre con legge regionale un termine non condiviso ad un organo statale e ciò si ritiene non possa essere fatto. Atteso che il Comitato sta esaminando possibili modifiche al regolamento 126/2022 è importante che le parti verifichino insieme la congruità del termine di 30 giorni essendo modificato il contesto normativo primario di riferimento.

Il consigliere HONSELL illustra l'emendamento 30.1.

Presidenza del Presidente Bordin.

Il Relatore di minoranza MORETTI illustra l'emendamento 30.2.

La Relatrice di minoranza PELLEGRINO illustra l'emendamento 30.3.

Dopo il solo intervento in dibattito dell'assessore AMIRANTE (la quale, fra l'altro, sull'emendamento 30.2 chiede la votazione per parti separate), prendono la parola, per le rispettive repliche, i Relatori di minoranza PELLEGRINO (la quale si dichiara favorevole a tutti gli emendamenti) e MORETTI (il quale si dichiara favorevole agli emendamenti 30.1 e 30.2, mentre si astiene sull'emendamento 30.3), i Relatori di maggioranza DI BERT, TRELEANI e BUNA (i quali, tutti, si dichiarano favorevoli alla lettera a) dell'emendamento 30.2, contrari al resto del testo del medesimo emendamento ed agli emendamenti 30.1 e 30.3) e, per la Giunta, l'assessore AMIRANTE (la quale si rimette alla valutazione dei Relatori di maggioranza).

L'emendamento 30.1, posto in votazione, non viene approvato.

A questo punto il PRESIDENTE precisa che l'emendamento 30.2 sarà posto in votazione per parti separate.

Una prima parte, costituita dalla lettera a), posta in votazione, viene approvata.

La restante parte dell'emendamento, posta in votazione, non viene approvata.

L'emendamento 30.3, posto in votazione, non viene approvato.

L'articolo 30, posto in votazione nel testo così emendato, viene approvato.

È stato presentato il seguente emendamento, istitutivo dell'articolo 30 bis:

*POZZO, FASIOLO, CELOTTI,*

*Emendamento aggiuntivo (30 bis.1)*

*"1. Dopo l'articolo 30 è inserito il seguente:*

*<<Art. 30 bis*

*(Inserimento dell'articolo 63 octies nella legge regionale 5/2007)*

*1. Dopo l'articolo 63 septies della legge regionale 5/2007 è inserito il seguente:*

*<<Art. 63 octies*

*(Indizione del dibattito pubblico)*

*1. A seguito dell'adozione degli strumenti urbanistici generali, o di loro varianti, da parte dei Consigli comunali, entro la conclusione del periodo di deposito precedente all'approvazione, il Comune indice dibattito pubblico ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 36/2023.>>"*

*Nota: Il presente emendamento non comporta oneri finanziari*

Il consigliere POZZO illustra tale emendamento.

I consiglieri MARTINES e MENTIL aggiungono, con l'assenso dei proponenti, la firma all'emendamento 30 bis.1.

Non essendoci iscritti al dibattito, in sede di espressione dei pareri intervengono i Relatori di minoranza PELLEGRINO, PUTTO e MORETTI (i quali, tutti, si dichiarano favorevoli all'emendamento 30 bis.1), i Relatori di maggioranza DI BERT, TRELEANI e BUNA (i quali, tutti, si dichiarano contrari all'emendamento 30 bis.1) e, per la Giunta, l'assessore AMIRANTE (la quale si associa ai pareri dei Relatori di maggioranza).

L'emendamento 30 bis.1, istitutivo dell'articolo 30 bis, posto in votazione, non viene approvato.

È stato presentato il seguente emendamento, istitutivo dell'articolo 30 ter:

*MORETTI, CARLI, CONFICONI, MENTIL, FASIOLO,*

*Emendamento aggiuntivo (30 ter.1)*

*"1. Dopo l'articolo 30 bis è inserito il seguente:*

*<<Art. 30 ter*

*(Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 19/2009)*

*1. All'articolo 3, comma 2 ter, della legge regionale 19/2009, ovunque ricorra, la parola <<pertinenziale>> è abrogata."*

*Nota: Il presente emendamento non comporta oneri finanziari.*

Il Relatore di minoranza MORETTI illustra tale emendamento.

Dopo il solo intervento in dibattito dell'assessore AMIRANTE (la quale, fra l'altro, svolge alcune considerazioni di natura tecnica sull'emendamento), prendono la parola, per le rispettive repliche, i Relatori di minoranza PELLEGRINO (la quale si dichiara favorevole all'emendamento 30 ter.1), PUTTO (il quale dichiara di astenersi sull'emendamento 30 ter.1) e MORETTI (il quale si dichiara favorevole all'emendamento 30 ter.1), i Relatori di maggioranza DI BERT, TRELEANI e BUNA (i quali, tutti, si dichiarano contrari all'emendamento 30 ter.1) e, per la Giunta, l'assessore AMIRANTE (la quale si associa ai pareri dei Relatori di maggioranza).

L'emendamento 30 ter.1, istitutivo dell'articolo 30 ter, posto in votazione, non viene approvato.

È stato presentato il seguente emendamento, istitutivo dell'articolo 30 quater:

*DI BERT, GRILLI, BERNARDIS, LIRUTTI, MORANDINI, POLESELLO, BOLZONELLO*

*Emendamento modificativo (30 quater.1)*

*"1. Dopo l'articolo 30 ter è inserito il seguente:*

*<<Art. 30 quater*

*(Modifiche all'articolo 6 della legge regionale 19/2009)*

*1. Al comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia), sono apportate le seguenti modifiche:*

*a) dopo le parole <<indicati al comma 1, lettera a),>> sono inserite le seguenti: <<ad esclusione dell'ipotesi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), numero 3),>>;*

*b) all'ultimo periodo, dopo le parole <<In tali casi>> le parole << gli interventi di ristrutturazione edilizia sono consentiti anche se riguardano globalmente uno o più edifici e modificano fino al 25 per cento le destinazioni preesistenti>> sono sostituite dalle seguenti: <<è ammessa l'applicazione delle deroghe di cui all'articolo 39 bis>>."*

*Note: La proposta è indirizzata a garantire condizioni minime e residuali di intervento nel caso di mancata approvazione della strumentazione urbanistica di rango attuativo entro i termini di legge (5 anni), nelle more dell'eventuale reiterazione del vincolo procedurale da parte del Comune territorialmente competente. La ratio sottesa all'emendamento è quella di accelerare le procedure per addivenire al completamento del quadro di riferimento urbanistico che governa le trasformazioni del territorio, senza però inibire a tempo indefinito la possibilità di azione spettante al cittadino avente titolo. Allo stesso viene quindi riconosciuta, in subordine ed alla scadenza di legge, la facoltà di operare alle specifiche e limitate condizioni individuate dal legislatore.*

*Il presente emendamento non comporta maggiori oneri per l'amministrazione regionale.*

Il Relatore di maggioranza DI BERT illustra tale emendamento.

Nel successivo dibattito, intervengono, nell'ordine, il Relatore di minoranza MORETTI (il quale, fra l'altro, motivandone le ragioni, preannuncia un voto contrario all'emendamento), il consigliere HONSELL (il quale, motivandone le ragioni, esprime convintamente i propri dubbi sull'emendamento in discussione), la Relatrice di minoranza PELLEGRINO (la quale, nello svolgere un intervento sul ddl n.16 nel suo complesso, paventa un aumento delle difficoltà interpretative a danno dei cittadini, nonché un incremento della complessità delle procedure burocratiche in tema di governo delle trasformazioni del territorio) e l'assessore AMIRANTE (la quale, tra l'altro, ribadisce la necessità di un'accelerazione degli iter di attuazione in materia di infrastrutture e territorio).

In sede di espressione dei pareri intervengono, quindi, i Relatori di minoranza PELLEGRINO, PUTTO (i quali entrambi si dichiarano contrari all'emendamento 30 quater.1) e MORETTI (il quale si astiene sull'emendamento 30 quater.1), i Relatori di maggioranza DI BERT, TRELEANI e BUNA (i quali, tutti, si dichiarano favorevoli all'emendamento 30 quater.1) e, per la Giunta, l'assessore AMIRANTE (la quale si associa ai pareri dei Relatori di maggioranza).

L'emendamento 30 quater.1, istitutivo dell'articolo 30 quater, posto in votazione, viene approvato.

All'articolo 31 sono stati presentati i seguenti emendamenti:

**CAPOZZI**

*Emendamento modificativo (31.1)*

*"1. Dopo la lettera b) del comma 1 è inserita la seguente:*

*<< b bis) dopo il comma 1 è inserito il seguente:*

*<< 1 bis. Per le opere pubbliche di cui al comma 1, lettere a) e b), le amministrazioni competenti avviano il dibattito pubblico con la presentazione e la contestuale pubblicazione sul sito dell'amministrazione del progetto di variante. Il dibattito pubblico, organizzato e gestito in relazione alle caratteristiche dell'intervento e alle peculiarità del contesto sociale e territoriale di riferimento, consiste in incontri di informazione, approfondimento, discussione e gestione dei conflitti, in particolare nei territori direttamente interessati, e nella raccolta di proposte e posizioni da parte di cittadini, associazioni, istituzioni.>>"*

*Nota: Il presente emendamento non comporta oneri aggiuntivi per l'Amministrazione regionale*

**HONSELL**

*Emendamento modificativo (31.2)*

*"Al comma 1, dell'articolo 31 la lettera c) è soppressa."*

*NOTA: Il presente emendamento non presenta nuove spese o maggiori oneri finanziari.*

**CAPOZZI**

*Emendamento modificativo (31.3)*

*"1. Al comma 6 dell'articolo 10 così come modificato dall'articolo 31 del DDL 16 è apportata la seguente modifica:*

*A) Le parole <<dieci giorni>> sono sostituite dalle seguenti <<novanta giorni>>."*

*Nota: Si ritengono insufficienti dieci giorni di tempo per le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o alla tutela della salute e della pubblica incolumità dei cittadini, qualora le stesse abbiano chiesto una proroga, per esprimersi nella conferenza dei servizi, in quanto in mancanza di espressione del loro parere, si considera tale silenzio come assenso.*

*Nota: Il presente emendamento non comporta oneri aggiuntivi per l'Amministrazione regionale*

**MORETTI, CARLI, CONFICONI, MENTIL, FASIOLO, CELOTTI,**

**Emendamento modificativo (31.4)**

*"1. Al comma 1, lettera h), dell'articolo 31, ove ricorra la parola <<progetto>>, dopo la stessa sono inserite le seguenti: <<corredato dagli elaborati tecnici relativi all'estratto dello strumento urbanistico vigente e del piano modificato in conseguenza della variazione>>."*

*Nota: Il presente emendamento non comporta oneri finanziari*

**MORETTI, CARLI, CONFICONI, MENTIL, FASIOLO, CELOTTI,**

**Emendamento modificativo (31.5)**

*"1. Al comma 1, lettera j), dell'articolo 31 sono apportate le seguenti modifiche:*

*a) dopo le parole <<La determinazione>> è inserita la seguente: <<all'unanimità>>;*

*b) le parole << In qualsiasi caso di dissenso o non completo assenso espresso dai soggetti partecipanti alla conferenza di servizi, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 38, comma 11, del decreto legislativo 36/2023>> sono sostituite dalle seguenti: << In qualsiasi caso di dissenso o non completo assenso, i soggetti partecipanti alla conferenza di servizi non possono limitarsi a esprimere contrarietà alla realizzazione delle opere o degli impianti, ma devono, tenuto conto delle circostanze del caso concreto, indicare le prescrizioni e le misure mitigatrici che rendano compatibile l'opera e possibile l'assenso.>>"*

*Nota: Il presente emendamento non comporta oneri aggiuntivi per l'Amministrazione regionale*

La consigliera CAPOZZI illustra gli emendamenti 31.1 e 31.3.

Il consigliere HONSELL, nell'ambito dell'illustrazione del proprio emendamento 31.2, aggiunge, con l'assenso della proponente, la firma sull'emendamento 31.1, a cui si associa anche la Relatrice di minoranza PELLEGRINO.

Il Relatore di minoranza MORETTI illustra gli emendamenti 31.4 e 31.5.

Nel successivo dibattito, intervengono, nell'ordine, la Relatrice di minoranza PELLEGRINO, il consigliere CARLI e l'assessore AMIRANTE.

Prendono la parola, per le rispettive repliche, i Relatori di minoranza PELLEGRINO (la quale dichiara di astenersi sull'emendamento 31.3, mentre è favorevole a tutti gli altri emendamenti), PUTTO (il quale si dichiara favorevole a tutti gli emendamenti) e MORETTI (il quale dichiara un voto di astensione sull'emendamento 31.2, contrario all'emendamento 31.3, favorevole ai rimanenti emendamenti), i Relatori di maggioranza DI BERT, TRELEANI e BUNA (i quali, tutti, si dichiarano contrari a tutti gli emendamenti) e, per la Giunta, l'assessore AMIRANTE (la quale si associa ai pareri dei Relatori di maggioranza).

Gli emendamenti 31.1, 31.2, 31.3, 31.4 e 31.5, posti in votazione singolarmente e nell'ordine, non vengono approvati.

L'articolo 31, posto in votazione nel testo licenziato dalla Commissione, viene approvato.

A questo punto, interviene il consigliere RUSSO, il quale, chiesta e ottenuta la parola sull'ordine dei lavori, motivandone le ragioni, chiede la sospensione della seduta per un'immediata convocazione della Conferenza dei Capigruppo o dell'Ufficio di Presidenza.

Il PRESIDENTE, dopo un'accesa replica alle ragioni addotte dal consigliere Russo, accoglie la richiesta testé avanzata e sospende la seduta.

La seduta è sospesa alle ore 16.11

Presidenza del Vicepresidente Mazzolini.

La seduta riprende alle ore 16.22

Il PRESIDENTE, dopo aver dichiarato riaperta la seduta, informa l'Aula che il Presidente Bordin ha dovuto assentarsi per un impegno precedentemente assunto e comunica che ora si passa all'esame dell'articolo 32, a cui è stato presentato il seguente emendamento:

*MORETTI, CARLI, CONFICONI, MENTIL, FASIOLO*

*Emendamento soppressivo (32.1)*

*"L'articolo 32 è abrogato."*

*Nota: Il presente emendamento non comporta oneri aggiuntivi per l'Amministrazione regionale*

Il Relatore di minoranza MORETTI illustra l'emendamento 32.1.

A questo punto, il PRESIDENTE informa che, in termini regolamentari, verrà posto in votazione il mantenimento dell'articolo 32.

Non essendoci iscritti al dibattito, in sede di espressione dei pareri intervengono i Relatori di minoranza PELLEGRINO, PUTTO e MORETTI (i quali, tutti, si dichiarano favorevoli all'emendamento 32.1 e, conseguentemente, contrari al mantenimento dell'articolo 32), i Relatori di maggioranza DI BERT, TRELEANI e BUNA (i quali, tutti, si dichiarano favorevoli al mantenimento dell'articolo 32) e, per la Giunta, l'assessore AMIRANTE (la quale si associa ai pareri dei Relatori di maggioranza).

Il mantenimento dell'articolo 32, posto in votazione, viene approvato.

È stato presentato il seguente emendamento, istitutivo dell'articolo 32 bis:

*POZZO, FASIOLO, CELOTTI,*

*Emendamento modificativo (32 bis.1)*

*"1. Dopo l'articolo 32 è inserito il seguente:*

*<<Art. 32 bis.*

*(Inserimento dell'articolo 10 ter nella legge regionale 19/2009)*

*1. Dopo l'articolo 10 bis della legge regionale 19/2009, è inserito il seguente:*

*<<Art. 10 ter*

*(Indizione del dibattito pubblico)*

1. *Per le opere pubbliche di cui al presente capo il cui importo è superiore a 10 milioni di euro, a seguito dell'approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economica, è indetto il dibattito pubblico di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 36/2023. I risultati del dibattito pubblico sono parte integrante della determinazione delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti sul progetto di fattibilità tecnico-economica.>>. >>>>"*

*Nota: Il presente emendamento non comporta oneri finanziari.*

Il consigliere POZZO illustra tale emendamento.

Non essendoci iscritti in dibattito, prendono la parola, per le rispettive repliche, i Relatori di minoranza PELLEGRINO (la quale, dopo aver aggiunto, con l'assenso del proponente, la firma sull'emendamento 32 bis.1, si dichiara favorevole allo stesso), PUTTO e MORETTI (i quali, entrambi, si dichiarano favorevoli all'emendamento 32 bis.1), i Relatori di maggioranza DI BERT, TRELEANI e BUNA (i quali, tutti, si dichiarano contrari all'emendamento 32 bis.1) e, per la Giunta, l'assessore AMIRANTE (la quale si associa ai pareri dei Relatori di maggioranza).

Su richiesta inoltrata alla Presidenza, in termini regolamentari, dal Relatore di minoranza Moretti, l'emendamento 32 bis.1, posto in votazione mediante procedimento elettronico con registrazione dei nomi, non viene approvato (*votazione n. 2022: favorevoli 18; contrari 22*).

L'articolo 33, che non presenta emendamenti, posto in votazione, senza discussione, viene approvato.

All'articolo 34 sono stati presentati i seguenti emendamenti:

PISANI

*Emendamento modificativo (34.1)*

*"1. Alla lettera g bis) come inserita dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 34 il numero "50", è sostituito da "70"."*

*Nota: il presente emendamento non comporta oneri finanziari.*

MASSOLINO, PUTTO, MORETUZZO, BULLIAN, LIGUORI, HONSELL, PELLEGRINO

*Emendamento modificativo (34.2)*

*"1. Al comma 1 la lettera b) è soppressa."*

*Nota: Il presente emendamento non comporta variazioni in aumento o in diminuzione a carico del bilancio regionale.*

Il consigliere PISANI illustra l'emendamento 34.1.

Il consigliere MASSOLINO illustra l'emendamento 34.2.

Nel successivo dibattito, l'assessore AMIRANTE, motivandone le ragioni, anticipa un parere favorevole sull'emendamento proposto dal consigliere Pisani.

La Relatrice di minoranza PELLEGRINO e il Relatore di minoranza MORETTI aggiungono, con il consenso del proponente, la propria firma all'emendamento 34.1.

Prendono quindi la parola, per le rispettive repliche, i Relatori di minoranza PELLEGRINO, PUTTO e MORETTI (tutti favorevoli ad entrambi gli emendamenti), i Relatori di maggioranza DI BERT,

TRELEANI e BUNA nonché, per la Giunta, l'assessore AMIRANTE (tutti favorevoli all'emendamento 34.1 e contrari all'emendamento 34.2).

L'emendamento 34.1, posto in votazione, viene approvato.

L'emendamento 34.2, posto in votazione, non viene approvato.

L'articolo 34, posto in votazione nel testo emendato, viene approvato.

Gli articoli 35 e 36, che non presentano emendamenti, posti in votazione singolarmente e nell'ordine, senza discussione, vengono approvati.

Gli articoli 37 e 38, che non presentano emendamenti, posti in votazione per alzata di mano, a causa del mancato funzionamento del sistema elettronico di voto, e senza discussione, vengono approvati.

È stato presentato il seguente emendamento, istitutivo dell'articolo 38 bis.1.

*DI BERT, LIRUTTI, GRILLI, BERNARDIS, MORANDINI, BOLZONELLO*

*Emendamento aggiuntivo*

*"1. Dopo l'articolo 38 è inserito il seguente:*

*"Art. 38 bis*

*(Modifica dell'articolo 27 bis della legge regionale 19/2009)*

*1. All'articolo 27 bis della legge regionale 19/2009, dopo le parole "disciplina di cui all'articolo 27, comma 1, lettere a), b), c)" sono inserite le seguenti: "ed il versamento dell'oblazione nella misura di 258 euro. In tale ultima ipotesi, fatta salva l'inapplicabilità dei procedimenti sanzionatori di cui al Capo VI, l'interessato provvede al deposito presso il Comune di un elaborato rappresentante lo stato di fatto di quanto realizzato, che costituisce stato legittimo ai sensi dell'articolo 40 ter e riconoscimento di conformità dell'opera, equivalendo a variante di mero aggiornamento progettuale depositata prima della dichiarazione di ultimazione dei lavori"."*

*Note: La proposta emendativa è finalizzata ad integrare e definire il procedimento di riconoscimento e mantenimento dell'efficacia delle certificazioni di agibilità o abitabilità vetuste, già introdotto con LR 6/2021, al fine di chiarire gli adempimenti di spettanza del privato funzionali a garantire gli effetti delle certificazioni rilasciate anche qualora siano successivamente emerse limitate difformità ricomprese entro i limiti già definiti dal legislatore nella formulazione vigente. Il presente emendamento non comporta maggiori oneri per l'amministrazione regionale.*

Il Relatore di maggioranza DI BERT illustra l'emendamento 38 bis.1, istitutivo dell'articolo 38 bis.

In sede di dibattito interviene il solo Relatore di minoranza MORETTI.

In sede di replica, prendono la parola i Relatori di minoranza PELLEGRINO, PUTTO e MORETTI (tutti favorevoli), i Relatori di maggioranza DI BERT, TRELEANI e BUNA nonché, per la Giunta, l'assessore AMIRANTE (tutti favorevoli).

Su richiesta inoltrata alla Presidenza in termini regolamentari dal Relatore di maggioranza Di Bert, l'emendamento 38 bis.1, istitutivo dell'articolo 38 bis, posto in votazione mediante procedimento elettronico con registrazione dei nomi, viene approvato (votazione n. 2028: favorevoli 39, contrario 1).

All'articolo 39 è stato presentato il seguente emendamento:

## GIUNTA REGIONALE

### Emendamento modificativo (39.1)

*"1. All'articolo 39, dopo il comma 1 è inserito il seguente:*

*"2. Dopo il comma 4 dell'articolo 35 della legge regionale 19/2009 sono inseriti i seguenti:*

*"4 bis. Per gli edifici siti nel Porto Vecchio di Trieste di proprietà dell'Amministrazione regionale, ferma restando la possibilità della realizzazione in copertura di vani tecnici di dimensioni strettamente necessari (quali ad esempio vani scale, vani ascensore, vani per unità di trattamento aria) sono ammessi anche in deroga alle distanze, alle altezze, alle superfici e ai volumi già previsti dagli strumenti urbanistici e dai regolamenti edilizi comunali, tutti gli interventi edilizi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ampliamento e ristrutturazione edilizia, di valenza strategica ed esclusivamente per interesse pubblico, volumi di raccordo ulteriori per una percentuale di volume utile inferiore al 5% del volume utile complessivo dell'immobile. Il volume così realizzato deve avere l'altezza tecnicamente minima possibile e deve essere arretrato rispetto al filo esterno delle facciate dell'edificio per una profondità almeno pari all'altezza lorda dell'estradosso. Va fatto salvo il rispetto degli atti autorizzativi previsti dalle leggi in materia di tutela dei beni culturali e del paesaggio, di tutela ambientale e le prescrizioni delle altre leggi di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia, con particolare riferimento alle norme in materia di sicurezza statica, antisismica, antincendio.*

*4 ter. Nell'esclusivo interesse pubblico e al fine di favorire l'insediamento anche di attività innovative in un contesto urbano che si vuole rigenerare e riqualificare, ed in attuazione e per le finalità della progettualità affidata ad Agenzia Lavoro & Sviluppo Impresa ai sensi dell'articolo 12, comma 15, della legge regionale 22/2022 e nell'ambito delle competenze ad essa attribuite volte a favorire l'attrazione di investimenti esteri sul territorio regionale e l'insediamento di imprese internazionali, la destinazione d'uso dell'Hangar 21, di proprietà dell'Amministrazione regionale, viene estesa anche ad attività innovative, laboratoristico prototipali ovvero sperimentali ad elevato livello tecnologico e a basso impatto ambientale. La modifica con l'integrazione della destinazione d'uso di cui al precedente periodo avviene nel rispetto degli atti autorizzativi previsti dalle leggi in materia di tutela dei beni culturali e del paesaggio, di tutela ambientale e le prescrizioni delle altre leggi di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia, con particolare riferimento alle norme in materia di sicurezza statica, antisismica, antincendio."*

*Il presente emendamento non comporta oneri per il bilancio regionale.*

*Nota a commento: Il presente emendamento di cui al comma 4 bis si rende necessario per evitare il ripetersi di situazioni già presenti nelle coperture dei fabbricati storici ristrutturati che, per effetto delle tecnologie impiantistiche moderne necessarie per il condizionamento degli edifici necessitano di volumi tecnici in copertura e conseguentemente ai fini estetico architettonico è bene raccordarli con un'unica volumetria dalle dimensioni minime possibili.*

*L'ulteriore comma 4 ter, vuole riprendere la propensione del Porto di Trieste verso l'innovazione, come era stato fatto alla fine del 1800 quando si sono edificati i fabbricati sperimentando allora tecniche costruttive innovative al fine di creare edifici adatti a ricevere le nuove attività collegate e derivanti dalle attività marittime per lo più del commercio.*

*Riprendendo detta propensione, attraverso l'Agenzia Lavoro & Sviluppo Impresa, nel solo Hangar 21, verranno sperimentate forme di collaborazione, anche con ditte estere, per attività laboratoristiche e prototipali altamente innovative, ad elevato livello tecnologico e a basso impatto ambientale.*

L'assessore Amirante illustra l'emendamento 39.1.

Poiché nessuno interviene in sede di dibattito, prendono la parola, per l'espressione dei pareri, i Relatori di minoranza PELLEGRINO (la quale si astiene), PUTTO (il quale si astiene) e MORETTI (favorevole), i Relatori di maggioranza DI BERT, TRELEANI e BUNA nonché, per la Giunta, l'assessore AMIRANTE (tutti favorevoli).

L'emendamento 39.1, posto in votazione, viene approvato.

L'articolo 39, posto in votazione nel testo emendato, viene approvato.

È stato presentato il seguente emendamento, istitutivo dell'articolo 39 bis.1:

DI BERT, GRILLI, BERNARDIS, LIRUTTI, MORANDINI, POLESELLO, BOLZONELLO  
Emendamento aggiuntivo (39 bis.1)

"1. Dopo l'articolo 39 è inserito il seguente:

*"Art. 39 bis*

*(Modifica all'articolo 39 bis della legge regionale 19/2009)*

*1. Al comma 1 dell'articolo 39 bis della legge regionale 19/2009, dopo le parole "200 metri cubi di volume" le parole "utile in ampliamento per ogni unità immobiliare oggetto di intervento." sono sostituite dalle seguenti: "complessivo in ampliamento per ogni unità immobiliare oggetto di intervento, anche qualora derivante in tutto o in parte dalla realizzazione di superfici accessorie. In tale ultimo caso il volume è da computarsi in misura pari al prodotto tra superfici accessorie e relative altezze, fatta salva l'applicazione del comma 1 bis."*

*Note: Nel dar seguito alle analisi e spunti di riflessione posti in sede di audizioni presso la Commissione consiliare competente e sostenendo la logica del recupero del patrimonio esistente in luogo del consumo di nuovo suolo, la proposta emendativa è finalizzata a precisare che le deroghe del cd. Piano casa di cui all'articolo 39 bis, comma 1, possono consentire la realizzazione di nuovi spazi di natura accessoria, anche nel caso in cui l'intervento si rapporti al parametro volumetrico e non a quello superficiale, in alternativa o a completamento della realizzazione di volumi utili. Rimane comunque ferma l'applicazione dell'ulteriore misura di cui al comma 1 bis del medesimo articolo, in aggiunta a quanto indicato al comma 1 dello stesso. Il presente emendamento non comporta maggiori oneri per l'amministrazione regionale.*

Il Relatore di maggioranza DI BERT illustra l'emendamento 39 bis.1, istitutivo dell'articolo 39 bis.

In sede di dibattito intervengono, nell'ordine, il consigliere MORETUZZO, l'assessore AMIRANTE, il consigliere HONSELL, i Relatori di minoranza PELLEGRINO, MORETTI e PUTTO e, infine, il consigliere MAURMAIR.

In sede di replica prendono la parola i Relatori di minoranza PELLEGRINO, PUTTO e MORETTI (tutti contrari), i Relatori di maggioranza DI BERT, TRELEANI e BUNA nonché, per la Giunta, l'assessore AMIRANTE (tutti favorevoli).

L'emendamento 39 bis.1, istitutivo dell'articolo 39 bis, posto in votazione, viene approvato.

L'articolo 40, che non presenta emendamenti, posto in votazione senza discussione, viene approvato.

All'articolo 41 è stato presentato il seguente emendamento:

DI BERT, MORANDINI, GRILLI, BERNARDIS, LIRUTTI, POLESELLO, BOLZONELLO  
Emendamento modificativo (41.1)

"1. All'articolo 41, il comma 1 è sostituito dal seguente:

*"Al comma 2 ter dell'articolo 49 della legge regionale 19/2009, dopo le parole "le deroghe ivi previste" sono inserite le seguenti: "o, in alternativa, quelle disposte dall'articolo 39"."*

*Note: In un'ottica di conservazione delle opere inidonee a compromettere l'interesse pubblico in ambito pianificatorio, l'emendamento si propone di evitare la sanzione demolitoria nei confronti di interventi di cd. recupero dei sottotetti, la cui*

*ammissibilità in procedimenti di sanatoria possa essere ottenuta mediante l'applicazione della disciplina speciale già contenuta nell'articolo 39 del Codice regionale dell'edilizia. In tal modo si estende l'applicazione di detta disciplina di natura eccezionale - ad oggi prevista unicamente per autorizzazioni ex ante - anche ai procedimenti ex post, evitando l'irragionevole demolizione nei confronti di porzioni di manufatti oggi legittimamente realizzabili.  
Il presente emendamento non comporta maggiori oneri per l'amministrazione regionale.*

Il Relatore di maggioranza DI BERT illustra l'emendamento 41.1.

Nel successivo dibattito intervengono il Relatore di minoranza MORETTI e l'assessore AMIRANTE.

In sede di replica prendono la parola i Relatori di minoranza PELLEGRINO, PUTTO (entrambi contrari) e MORETTI (il quale si astiene), i Relatori di maggioranza DI BERT, TRELEANI e BUNA nonché, per la Giunta, l'assessore AMIRANTE (tutti favorevoli).

L'emendamento 41.1, posto in votazione, viene approvato.

L'articolo 41, posto in votazione nel testo emendato, viene approvato.

L'articolo 42, che non presenta emendamenti, posto in votazione senza discussione, viene approvato.

Il consigliere HONSELL, chiesta e ottenuta la parola sull'ordine dei lavori, chiede una sospensione della seduta, per poter presenziare all'inaugurazione della mostra presso la biblioteca consiliare.

Il Relatore di minoranza MORETTI, intervenendo sempre sull'ordine dei lavori, appoggia la richiesta del consigliere Honsel.

Il PRESIDENTE, nel sottolineare che una seduta d'Aula non è mai stata sospesa per l'inaugurazione di una mostra, si rimette alla decisione dell'Aula.

Dopo un parere contrario del consigliere CALLIGARIS, il PRESIDENTE accerta ulteriormente che la richiesta di sospensione dei lavori avanzata in precedenza dal consigliere Honsel non ha avuto il consenso unanime dell'Aula.

È stato presentato il seguente emendamento, istitutivo dell'articolo 42 bis.1:

*DI BERT, GRILLI, BERNARDIS, LIRUTTI, MORANDINI, POLESELLO, BOLZONELLO  
Emendamento aggiuntivo (42 bis.1)*

*"1. Dopo l'articolo 42 è inserito il seguente:*

*"Art. 42 bis*

*(Modifica all'articolo 61 della legge regionale 19/2009)*

*1. All'articolo 61 della legge regionale 19/2009, dopo il comma 2 bis è inserito il seguente:*

*"2 ter. In deroga all'obbligo previsto dal comma 7 dell'articolo 29, i Comuni hanno la facoltà di disporre la sospensione dell'aggiornamento quinquennale degli oneri per un periodo di due anni dall'entrata in vigore del DDLR 16/2024."*

*Note: Stanti gli effetti della sfavorevole congiuntura economica alle spalle nonché gli slittamenti temporali correlati alla difficoltà di approvvigionamento dei materiali nel corso degli ultimi anni, specie nel periodo di massima applicazione delle misure incentivanti nazionali, l'emendamento vuole demandare ai Comuni la scelta sull'applicazione dell'aggiornamento*

delle tabelle parametriche mediante loro indicizzazione per un periodo di due anni a decorrere dall'entrata in vigore della disposizione, sospendendo temporaneamente la cogenza dell'adempimento.  
Il presente emendamento non comporta maggiori oneri per l'amministrazione regionale.

Il Relatore di maggioranza DI BERT illustra l'emendamento 42 bis.1, istitutivo dell'articolo 42 bis.

In sede di dibattito intervengono, nell'ordine, i consiglieri CARLI e MORETUZZO, il Relatore di minoranza MORETTI e il consigliere MARTINES.

In sede di replica prendono la parola i Relatori di minoranza PELLEGRINO, PUTTO e MORETTI (tutti contrari), i Relatori di maggioranza DI BERT, TRELEANI e BUNA nonché, per la Giunta, l'assessore AMIRANTE (tutti favorevoli).

L'emendamento 42 bis.1, istitutivo dell'articolo 42 bis, posto in votazione, viene approvato.

L'articolo 43, che non presenta emendamenti, posto in votazione senza discussione, viene approvato.

All'articolo 44 sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*HONSELL*

*Emendamento modificativo (44.1)*

*"All'articolo 44, comma 1, sono apportate le seguenti modifiche:*

*a. alla lettera a) la parola "coordina" è sostituita dalla seguente: "conforma";*

*b. al comma 5, così come sostituito, dalla lettera b) dopo le parole "deliberazione della Giunta Regionale" sono aggiunte le seguenti: ", sentita la Commissione consiliare competente".*

*Nota: Il presente emendamento non presenta nuove spese o maggiori oneri finanziari.*

*MORETTI, CARLI, CONFICONI, MENTIL, FASIOLO*

*Emendamento modificativo (44.2)*

*"1. Al comma 1, lettera a) la parola "coordina" è sostituita dalla parola "conforma".*

*Nota: Il presente emendamento non comporta oneri finanziari.*

*MORETTI, CARLI, CONFICONI, MENTIL, FASIOLO, CELOTTI*

*Emendamento modificativo (44.3)*

*"1. La lettera b) del comma 1 è abrogata."*

*Nota: Il presente emendamento non comporta oneri finanziari.*

La consigliera CAPOZZI, dopo aver fatto proprio l'emendamento 44.1 del consigliere Honsell, assente dall'Aula, lo dà per illustrato.

Il consigliere MORETTI illustra gli emendamenti 44.2 e 44.3.

Dopo un intervento dell'assessore AMIRANTE, intervengono, quindi, in sede di espressione dei pareri, i Relatori di minoranza PELLEGRINO, PUTTO e MORETTI (favorevoli a tutti gli emendamenti), i Relatori di maggioranza DI BERT, TRELEANI e BUNA nonché, per la Giunta, l'assessore AMIRANTE (contrari a tutti gli emendamenti).

Gli emendamenti 44.1, 44.2 e 44.3, posti in votazione singolarmente e nell'ordine, non vengono

approvati.

L'articolo 44, posto in votazione nel testo licenziato dalla commissione, viene approvato.

Dopo un intervento del Relatore di minoranza PUTTO, il quale esprime la propria approvazione anche sull'articolo 46, l'articolo 45, che non presenta emendamenti, posto in votazione, viene approvato.

Gli articoli 46 e 47, che non presentano emendamenti, posti in votazione singolarmente e nell'ordine, senza discussione, vengono approvati.

All'articolo 48 è stato presentato il seguente emendamento:

**BUNA**

*Emendamento modificativo (48.1)*

*"1. All'articolo 48 i commi 2, 3 e 4 sono soppressi."*

*Nota a commento: Il presente emendamento conferma la modifica di carattere sostanziale apportata dall'emendamento della consigliera Capozzi approvato in Commissione, che ha espunto dal comma 1 il riferimento alle manutenzioni coerentemente a quanto previsto dall'articolo 330, comma 2 del d.lgs. 66/2010 (Codice dell'ordinamento militare). Si propone tuttavia di sopprimere gli introdotti commi finanziari, in quanto le manutenzioni delle opere pubbliche a carico dei Comuni gravati da servitù militari possono essere finanziate dalla Regione tramite varie linee contributive già esistenti. Il presente emendamento non comporta oneri per il bilancio regionale.*

La Relatrice di maggioranza BUNA illustra l'emendamento 48.1.

Intervengono, quindi, in sede di espressione dei pareri, i Relatori di minoranza PELLEGRINO (contraria), PUTTO (il quale si astiene) e MORETTI (favorevole), i Relatori di maggioranza DI BERT, TRELEANI e BUNA nonché, per la Giunta, l'assessore AMIRANTE (favorevoli all'emendamento).

L'emendamento 48.1, posto in votazione, viene approvato.

L'articolo 48, posto in votazione nel testo emendato, viene approvato.

Gli articoli 49 e 50, che non presentano emendamenti, posti in votazione singolarmente e nell'ordine, senza discussione, vengono approvati.

All'articolo 51 sono stati presentati i seguenti emendamenti:

**PUTTO, MORETUZZO, BULLIAN, LIGUORI, MASSOLINO, PELLEGRINO**

*Emendamento modificativo (51.1)*

*"1. Al comma 3 dopo la parola "regolamento" sono introdotte le parole "regionale, previo parere della Commissione consiliare competente"."*

*Nota: Il presente emendamento non comporta variazioni in aumento o in diminuzione a carico del bilancio regionale.*

**MORETTI, CARLI, CONFICONI, MENTIL, FASIOLO, CELOTTI**

*Emendamento modificativo (51.2)*

*"1. All'articolo 51, comma 3, dopo le parole "con regolamento", sono inserite le parole ", sentito il parere della commissione consiliare competente"."*

*Nota: Il presente emendamento non comporta oneri finanziari.*

Il Relatore di minoranza PUTTO illustra l'emendamento 51.1.

Il Relatore di minoranza MORETTI illustra l'emendamento 51.2.

I Relatori di minoranza PUTTO e MORETTI, su richiesta dell'assessore AMIRANTE, ritirano i propri rispettivi emendamenti.

L'articolo 51, posto in votazione nel testo licenziato dalla commissione, viene approvato.

L'articolo 52, che non presenta emendamenti, posto in votazione senza discussione, viene approvato.

All'articolo 53 sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*MORETTI, CARLI, CONFICONI, MENTIL, FASIOLO, CELOTTI*

*Emendamento modificativo (53.1)*

*1. La lettera b), comma 1, dell'articolo 53 è abrogata.*

*Nota: Il presente emendamento non comporta oneri finanziari.*

*HONSELL*

*Emendamento modificativo (53.2)*

*All'articolo 53, comma 1, alla lettera b) le parole "il comune" sono sostituite dalle seguenti: "i comuni".*

*Nota: Il presente emendamento non presenta nuove spese o maggiori oneri finanziari.*

Il Relatore di minoranza MORETTI illustra l'emendamento 53.1.

La consigliera CAPOZZI, dopo aver fatto proprio l'emendamento 53.2 del consigliere Honsel, assente dall'Aula, lo dà per illustrato.

Dopo un intervento dell'assessore AMIRANTE, intervengono, quindi, in sede di espressione dei pareri, i Relatori di minoranza PELLEGRINO, PUTTO (favorevoli ad entrambi gli emendamenti) e MORETTI (favorevole all'emendamento 53.1 mentre si astiene sull'emendamento 53.2), i Relatori di maggioranza DI BERT, TRELEANI e BUNA nonché, per la Giunta, l'assessore AMIRANTE (contrari ad entrambi gli emendamenti).

Gli emendamenti 53.1 e 53.2, posti in votazione singolarmente e nell'ordine, non vengono approvati.

L'articolo 53, posto in votazione nel testo licenziato dalla commissione, viene approvato.

All'articolo 54 sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*HONSELL*

*Emendamento modificativo (54.1)*

*"All'articolo 54 sono apportate le seguenti modifiche:*

*a. al comma 1, lettera a), le parole "da un rappresentante designato, rispettivamente, dal Comune," sono*

sostituite dalle seguenti: "dai rappresentanti designati dai Comuni interessati e dal rappresentante designato, rispettivamente,";

b. al comma 2 bis, così come inserito dalla lettera d) del comma 1, dopo il punto b) viene inserito il seguente:

*"b bis. fino a quattro rappresentanti delle associazioni ambientaliste e culturali;"*

*Nota: Il presente emendamento non presenta nuove spese o maggiori oneri finanziari. Queste due modifiche sono volte a garantire maggiore partecipazione dei portatori d'interesse nel processo di predisposizione e adozione del Piano regolatore portuale, attraverso una consultazione più ampia, estendendo la partecipazione a tutti i Comuni interessati dal Piano e integrando il Comitato Consultivo integrato da rappresentanti delle Associazioni ambientaliste e culturali.*

## GIUNTA REGIONALE

### Emendamento modificativo (54.2)

*"1. Al comma 1 della legge regionale 12/2012, come sostituito dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 54, dopo le parole "dagli operatori ferroviari" sono inserite le seguenti: "e dagli autotrasportatori"."*

*Nota a commento: L'emendamento intende dare voce, nell'ambito del comitato consultivo di Porto Nogaro, anche alla rappresentanza delle istanze degli operatori dell'autotrasporto.*

*Il presente emendamento non comporta oneri per il bilancio regionale.*

La consigliera CAPOZZI, dopo aver fatto proprio l'emendamento 54.1 del consigliere HONSELL, assente dall'Aula, lo dà per illustrato.

L'assessore AMIRANTE illustra l'emendamento modificativo 54.2.

Intervengono, quindi, in sede di espressione dei pareri, i Relatori di minoranza PELLEGRINO, PUTTO (favorevoli ad entrambi gli emendamenti), e MORETTI (il quale si astiene sull'emendamento 54.1, mentre si dichiara favorevole all'emendamento 54.2), i Relatori di maggioranza DI BERT, TRELEANI e BUNA nonché, per la Giunta, l'assessore AMIRANTE (tutti contrari all'emendamento 54.1 e favorevoli all'emendamento 54.2).

L'emendamento 54.1, posto in votazione, non viene approvato.

L'emendamento 54.2, posto in votazione, viene approvato.

L'articolo 54, posto in votazione nel testo emendato, viene approvato.

Gli articoli 55, 56, 57, 58 e 59, che non presentano emendamenti, posti in votazione singolarmente e nell'ordine, senza discussione, vengono approvati.

All'articolo 60 sono stati presentati i seguenti emendamenti:

## HONSELL

### Emendamento modificativo (60.1)

*"La lettera a) del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 16/2009, così come sostituito dall'articolo 60 del presente Disegno di legge, è sostituita dalla seguente:*

*"a) alla classificazione delle zone sismiche del territorio regionale, sentiti i Comuni, i quali sono tenuti ad esprimersi con assenso esplicito entro il termine di sessanta giorni dalla richiesta;"*

*Nota: Il presente emendamento non presenta nuove spese o maggiori oneri finanziari.*

CAPOZZI

*Emendamento modificativo (60.2)*

*"1. Dopo la lettera k) del comma 1 dell'articolo 3 (Competenze della Regione) della L.R. 16/2009, come sostituito dal comma 1 dell'articolo 60 del DDL 16, è aggiunta la seguente:*

*"L) alla vigilanza sull'osservanza degli adempimenti, nelle zone del territorio regionale soggette all'obbligo della progettazione antisismica, previsti dalla Parte II, Capi II e IV, del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001, e allo svolgimento delle attività connesse."*

*Nota: con questo emendamento si conferiscono le funzioni di vigilanza nelle zone del territorio regionale soggette all'obbligo della progettazione antisismica alla Regione, togliendole ai Comuni, già in difficoltà per la carenza di personale.*

*Il presente emendamento non comporta oneri aggiuntivi per l'Amministrazione regionale.*

PUTTO, MORETUZZO, BULLIAN, LIGUORI, MASSOLINO, PELLEGRINO

*Emendamento modificativo (60.3)*

*"1. Il comma 2 dell'art. 3 della legge regionale 16/2009, è sostituito con il seguente:*

*"2. Con deliberazione della Giunta regionale è definita la classificazione delle zone sismiche e l'indicazione delle aree di alta (Zona 1 - ex S=12), di media (Zona 2 - ex S=9) e bassa sismicità (Zona 3 - ex S=6) ai fini di cui agli articoli 5 e 6."*

*Nota: Il presente emendamento non comporta variazioni in aumento o in diminuzione a carico del bilancio regionale.*

La consigliera CAPOZZI, dopo aver fatto proprio l'emendamento 60.1 del consigliere HONSELL, assente dall'Aula, lo dà per illustrato e, nel contempo, illustra il proprio emendamento 60.2.

Il Relatore di minoranza PUTTO, dopo aver illustrato l'emendamento 60.3, motiva il fatto che non sono stati presentati ulteriori emendamenti al disegno di legge in discussione, preannunciando altresì un voto di astensione sugli articoli del provvedimento.

Il consigliere HONSELL illustra ora irrisolvemente l'emendamento 60.1.

In sede di dibattito intervengono, nell'ordine, la Relatrice di minoranza PELLEGRINO (la quale aggiunge, con il consenso del proponente, la propria firma all'emendamento 60.1, e motiva sin d'ora la propria contrarietà all'emendamento 60.2), l'assessore AMIRANTE (la quale, tra l'altro, chiede il ritiro dell'emendamento 60.3) e il Relatore di minoranza PUTTO (il quale ritira l'emendamento 60.3).

Prendono la parola, quindi, in sede di espressione dei pareri, i Relatori di minoranza PELLEGRINO (favorevole all'emendamento 60.1, contraria all'emendamento 60.2), PUTTO (favorevole ad entrambi gli emendamenti), e MORETTI (favorevole all'emendamento 60.1, contrario al 60.2), i Relatori di maggioranza DI BERT, TRELEANI e BUNA nonché, per la Giunta, l'assessore AMIRANTE (contrari ad entrambi gli emendamenti).

Gli emendamenti 60.1 e 60.2, posti in votazione singolarmente e nell'ordine, non vengono approvati.

L'emendamento 60.3 è stato precedentemente ritirato.

L'articolo 60, posto in votazione nel testo licenziato dalla commissione, viene approvato.

All'articolo 61 è stato presentato il seguente emendamento:

CAPOZZI

*Emendamento modificativo (61.1)*

*"1. Al comma 1 dell'articolo 4 (Competenze dei Comuni) della L.R. 16/2009, come sostituito dal comma 1 dell'articolo 61 del DDL 16, sono apportate le seguenti modifiche:*

*"a) La lettera b) è soppressa".*

*Nota: con questo emendamento si tolgono le funzioni di vigilanza ai Comuni, assegnate con altro emendamento alla Regione.*

*Il presente emendamento non comporta oneri aggiuntivi per l'Amministrazione regionale.*

La consigliera CAPOZZI illustra l'emendamento 61.1.

Poiché nessuno interviene in sede di dibattito, favorevoli i Relatori di MINORANZA, contrari i Relatori di MAGGIORANZA e la GIUNTA, l'emendamento 61.1, posto in votazione, non viene approvato.

L'articolo 61, posto in votazione nel testo licenziato dalla commissione, viene approvato.

L'articolo 62, che non presenta emendamenti, posto in votazione senza discussione, viene approvato.

All'articolo 63 sono stati presentati i seguenti emendamenti:

GIUNTA REGIONALE

*Emendamento modificativo (63.1)*

*"1. All'articolo 6 della legge regionale 16/2009, come sostituito dall'articolo 63, il comma 6 è soppresso."*

*Nota a commento: Il presente emendamento accoglie le richieste formulate dalla Federazione dell'Ordine degli Ingegneri e successivamente fatte proprie da alcuni componenti della Commissione Consiliare in sede di esame del disegno di legge. Il comma 6 dell'articolo 6, come sostituito dall'articolo 49, prevedeva il recepimento nella normativa regionale dell'identica previsione contenuta all'art. 94 comma 2-bis del DPR 380/2001.*

*Visto comunque l'ambito di applicazione residuale, considerato lo snellimento e l'accelerazione dei procedimenti, che saranno determinate dall'introduzione del sistema informatico regionale per la gestione dei procedimenti connessi al rilascio dell'autorizzazione e dell'attestazione di rispondenza riguardanti le opere strutturali, si propone la soppressione del comma 6. Il presente emendamento non comporta oneri per il bilancio regionale.*

MORETTI, CARLI, CONFICONI, MENTIL, FASIOLO

*Emendamento modificativo (63.2)*

*"1. Il comma 6 dell'articolo 6 della legge regionale 19/2009, come sostituito dall'articolo 63, è abrogato."*

*Nota: il presente emendamento non comporta oneri finanziari.*

CAPOZZI, PELLEGRINO

*Emendamento modificativo (63.3)*

*"1. il comma 6 dell'articolo 6 della legge regionale 16/2009, come modificato dall'articolo 63, è sostituito dal seguente:*

*"6. Il dirigente o il responsabile dell'ufficio devono esprimersi con parere motivato sulla domanda di autorizzazione e sul preavviso scritto, entro il termine per l'adozione del provvedimento conclusivo."*

*Nota: Con questo emendamento si toglie la previsione del silenzio assenso nel Procedimento di autorizzazione, di attestazione di rispondenza e di deposito per la costruzione in zona sismica, con o senza titolo abilitativo edilizio - urbanistico, nelle zone del territorio della Regione soggette all'obbligo della progettazione antisismica, opere o interventi edilizi di manutenzione straordinaria, di restauro, di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, di nuova costruzione e di ristrutturazione urbanistica, che abbiano rilevanza strutturale, ovvero modifichi la destinazione d'uso di edifici e di opere, con*

o senza lavori edili, in modo tale da farli rientrare nelle categorie di cui all'articolo 6, comma 2, lettera a) della legge regionale 16/2009.

Il presente emendamento non comporta oneri aggiuntivi per l'Amministrazione regionale.

#### GIUNTA REGIONALE

##### Emendamento modificativo (63.4)

"1. Al comma 8 dell'articolo 6 della legge regionale 16/2009, come sostituito dall'articolo 63, le parole: "o della classificazione sismica" sono sostituite dalle seguenti: ", fatte salve eventuali disposizioni transitorie"."

Nota a commento: L'emendamento intende esplicitare l'applicabilità di eventuali disposizioni transitorie nel caso di aggiornamenti della normativa tecnica ovvero della classificazione sismica.

Il presente emendamento non comporta oneri per il bilancio regionale.

L'assessore AMIRANTE illustra l'emendamento 63.1.

Il Relatore di minoranza MORETTI illustra l'emendamento 63.2.

La consigliera CAPOZZI ritira l'emendamento 63.3.

L'assessore AMIRANTE integra la propria illustrazione con l'emendamento giuntale 63.4.

Intervengono, quindi, in sede di espressione dei pareri, i Relatori di minoranza PELLEGRINO, PUTTO e MORETTI (tutti favorevoli agli emendamenti 63.1 e 63.2, mentre si astengono sull'emendamento 63.4), i Relatori di maggioranza DI BERT, TRELEANI e BUNA nonché, per la Giunta, l'assessore AMIRANTE (tutti favorevoli agli emendamenti restanti).

Gli emendamenti 63.1 e 63.2, posti in votazione congiuntamente, in quanto di identico contenuto, vengono approvati.

L'emendamento 63.3 è stato precedentemente ritirato.

L'emendamento 63.4, posto in votazione, è approvato.

L'articolo 63, posto in votazione nel testo emendato, è approvato.

Gli articoli 64, 65, 66, 67 e 68, che non presentano emendamenti, posti in votazione singolarmente e nell'ordine, senza discussione, vengono approvati.

All'articolo 69 è stato presentato il seguente emendamento:

#### GIUNTA REGIONALE

##### Emendamento modificativo (69.1)

"1. L'articolo 69 è sostituito dal seguente:

"Art. 69

(Asseverazione della sicurezza statica)

1. Per tutte le opere strutturali che all'epoca di realizzazione ricadevano in zona non dichiarata sismica e non erano assoggettate agli adempimenti previsti dal regio decreto 4 settembre 1927, n. 1981 (Nuove

*norme per l'accettazione degli agglomeranti idraulici e l'esecuzione delle opere in conglomerato cementizio semplice ed armato), dal regio decreto 16 novembre 1939, n. 2229 (Norme per la esecuzione delle opere in conglomerato cementizio semplice od armato), dal decreto 9 gennaio 1987 del Ministero dei lavori pubblici (Norme tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo degli edifici in muratura e per il loro consolidamento), nonché dalla legge 5 novembre 1971, n. 1086 (Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica), tenuto conto di quanto disposto dalla circolare 14 febbraio 1974, n. 11951 del Ministero dei lavori pubblici, la sicurezza statica può essere asseverata da un professionista abilitato.”.*

*Il presente emendamento non comporta oneri per il bilancio regionale.*

*Nota a commento: il presente emendamento riformula l'articolo 69 a fini di maggiore chiarezza in riferimento all'ambito di applicazione, senza apportare alcuna modifica sostanziale.*

L'assessore AMIRANTE, dopo aver illustrato l'emendamento 69.1, su suggerimento del consigliere PUTTO, modifica oralmente tale emendamento nel seguente modo: *sostituire le parole <<nonché dalla legge 5 novembre 1971>> con le parole <<o dalla legge 5 novembre 1971>>.*

Favorevoli i Relatori di MAGGIORANZA, i Relatori di MINORANZA e la GIUNTA, l'emendamento 69.1, interamente sostitutivo dell'articolo 69, posto in votazione come emendato oralmente, viene approvato.

Sull'articolo 70, che non presenta emendamenti, intervengono il Relatore di minoranza MORETTI e il consigliere HONSELL.

A questo punto, il consigliere CALLIGARIS, chiesta e ottenuta la parola sull'ordine dei lavori, chiede una breve sospensione dei lavori per un approfondimento dell'argomento trattato.

Il PRESIDENTE, nel constatare che non vi sono contrarietà, sospende momentaneamente la seduta.

La seduta è sospesa alle ore 18.14.

La seduta riprende alle ore 18.28.

Il PRESIDENTE, nel dichiarare riaperta la seduta, dà la parola all'assessore AMIRANTE, la quale svolge un proprio intervento, illustrando, nel contempo, il successivo emendamento 71.1.

.1.

L'articolo 70, che non presenta emendamenti, posto in votazione, viene approvato.

All'articolo 71 è stato presentato il seguente emendamento:

**GIUNTA REGIONALE**

*Emendamento soppressivo (71.1)*

*“1. L'articolo 71 è soppresso.”*

*Nota a commento: L'emendamento intende sopprimere la norma proposta nel DDL mantenendo inalterato il testo vigente dell'articolo 2 bis della legge regionale 2/2022.*

*Il presente emendamento non comporta oneri per il bilancio regionale.*

Il Presidente ricorda che l'emendamento 71.1 è già stato illustrato in precedenza dall'assessore Amirante.

Poiché nessuno interviene in sede di dibattito, prendono la parola, per le rispettive repliche, i Relatori di minoranza PELLEGRINO (contraria), PUTTO e MORETTI (i quali si astengono), i Relatori di maggioranza DI BERT, TRELEANI e BUNA nonché, per la Giunta, l'assessore AMIRANTE (favorevoli alla soppressione).

Il Presidente pone in votazione il mantenimento dell'articolo 71, che non viene approvato.

È stato presentato il seguente emendamento, istitutivo dell'articolo 71 bis.1:

GIUNTA REGIONALE

Emendamento aggiuntivo (71 bis.1)

*"Dopo l'articolo 71 è inserito il seguente:*

*"Art. 71 bis*

*(Interpretazione autentica dell'art. 4 della legge regionale 1/2023)*

*1. I commi 3 e 6 dell'articolo 4 della legge regionale 9 febbraio 2023, n. 1 (Incentivi per la diffusione di fonti energetiche rinnovabili) si interpretano nel senso che per la medesima tipologia di intervento, ciascun soggetto può beneficiare dell'incentivo per una sola unità immobiliare, ferma restando la possibilità per lo stesso soggetto di beneficiare dell'incentivo per una diversa tipologia di intervento a servizio di una diversa unità immobiliare; il medesimo soggetto può beneficiare inoltre dell'incentivo sia in qualità di persona fisica sia in qualità di proprietario di un'unità immobiliare in un condominio in cui siano stati realizzati interventi a servizio delle parti comuni."*

*Nota a commento: La presente norma interpretativa permette di chiarire che lo stesso soggetto, avente titolo ad inoltrare domanda ai sensi dell'articolo 3 della L.R. 1/2023, può presentare istanza per realizzazione di diverse tipologie di intervento, anche con riferimento a diverse unità immobiliari, mentre non può presentare più di una istanza per la medesima abitazione e per il medesimo intervento, come stabilito dal comma 6 dell'articolo 3 della medesima legge.*

*Si precisa altresì che per il proprietario di diverse unità immobiliari, di cui una all'interno di un condominio, la domanda presentata dal condominio (a valere sul bando dedicato a tale categoria di beneficiari) per interventi a servizio delle parti comuni, non esclude la possibilità di accedere all'incentivo in qualità di persona fisica, a valere sullo specifico bando attuativo della L.R. 1/2023.*

*Il presente emendamento non comporta oneri per il bilancio regionale.*

L'assessore AMIRANTE dà per illustrato l'emendamento 71 bis.1, istitutivo dell'articolo 71 bis.

In sede di dibattito intervengono, nell'ordine, il consigliere CARLI (in difesa delle fasce economicamente più deboli) e il consigliere POZZO.

In sede di replica prendono la parola i Relatori di minoranza PELLEGRINO, PUTTO e MORETTI (i quali, tutti, si astengono), i Relatori di maggioranza DI BERT, TRELEANI e BUNA nonché, per la Giunta, l'assessore AMIRANTE (tutti favorevoli).

L'emendamento 71 bis.1, istitutivo dell'articolo 71 bis, posto in votazione, viene approvato.

L'articolo 72, che non presenta emendamenti, posto in votazione senza discussione, viene approvato.

All'articolo 73 è stato presentato il seguente emendamento:

CAPOZZI, PELLEGRINO

### Emendamento modificativo (73.1)

"1. All'articolo 73 è apportata la seguente modifica:

A) alla Lettera a) del comma 1 dopo le parole "Amministrazione regionale" sono aggiunte le seguenti ",  
previo parere della commissione consiliare competente in materia di viabilità,".

*Nota: si prevede che gli indirizzi forniti alla società regionale preposta alla progettazione, realizzazione e manutenzione delle opere di viabilità, siano forniti dall'amministrazione regionale sulla base del documento di indirizzo della progettazione previsto dal Codice dei contratti pubblici, previo parere della commissione consiliare competente in materia di viabilità.*

*Il presente emendamento non comporta oneri aggiuntivi per l'Amministrazione regionale.*

La consigliera CAPOZZI illustra l'emendamento 73.1.

Poiché nessuno interviene in sede di dibattito, prendono la parola i Relatori di minoranza PELLEGRINO, PUTTO (favorevoli) e MORETTI (il quale si astiene), i Relatori di maggioranza DI BERT, TRELEANI e BUNA nonché, per la Giunta, l'assessore AMIRANTE (contrari).

L'emendamento 73.1, posto in votazione, non viene approvato.

L'articolo 73, posto in votazione nel testo licenziato dalla commissione, viene approvato.

Gli articoli 74 e 75, che non presentano emendamenti, posti in votazione senza discussione, vengono approvati.

È stato presentato il seguente emendamento, istitutivo dell'articolo 75 bis.1:

### GIUNTA REGIONALE

#### Emendamento aggiuntivo (75 bis.1)

"1. Dopo l'articolo 75 è inserito il seguente:

#### "Art. 75 bis

*(Trasferimento fondi all'Ente di decentramento regionale di Pordenone per interventi strutturali)*

1. Per le finalità di cui all'articolo 2, comma 1, e all'articolo 7, della legge regionale 12 agosto 2021, n. 14 (Disposizioni per l'esercizio delle funzioni in materia di viabilità da parte degli Enti di decentramento regionale), è autorizzata la spesa 600.000 euro per l'anno 2024 a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità e infrastrutture stradali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026. (S/15421).

2. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 si provvede mediante storno di pari importo dalla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 2 (Trasporto pubblico locale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026. (S/2124 art.1)."

*Nota a commento: L'emendamento ha valenza contabile in quanto risponde alla richiesta di finanziamento operata dall'EDR di Pordenone per la realizzazione di due interventi necessari per il contenimento del rischio idrogeologico lungo la SRPN n. 22 della Val Cosa, nel comune di Clauzetto. Al termine delle rilevazioni tecniche richieste dallo stesso EDR, lo stesso ente dovrà infatti provvedere ad interventi strutturali.*

*In particolare, la richiesta attuale, pari a euro 600.000,00 riguarda le risorse necessarie per avviare gli incarichi professionali.*

L'assessore AMIRANTE illustra l'emendamento 75 bis.1, istitutivo dell'articolo 75 bis.

In sede di dibattito intervengono, nell'ordine, il consigliere CARLI, il Relatore di minoranza MORETTI (il quale chiede delucidazioni sui costi e sui tempi dei lavori) e il consigliere MENTIL.

Dopo un ulteriore intervento chiarificatore dell'assessore AMIRANTE, prendono la parola, per le rispettive repliche, i Relatori di minoranza PELLEGRINO, PUTTO e MORETTI (tutti favorevoli), i Relatori di maggioranza DI BERT, TRELEANI e BUNA nonché, per la Giunta, l'assessore AMIRANTE (tutti favorevoli).

L'emendamento 75 bis.1, istitutivo dell'articolo 75 bis, posto in votazione, viene approvato.

È stato presentato il seguente emendamento, istitutivo dell'articolo 75 ter.1:

#### GIUNTA REGIONALE

##### Emendamento aggiuntivo (75 ter.1)

"1. Dopo l'articolo 75 bis è inserito il seguente:

*"Art. 75 ter*

*(Finanziamento suppletivo per la progettazione di un nuovo collegamento ferroviario tra il fiume Corno e la ferrovia Trieste-Venezia)*

*1. In considerazione dell'intervenuto aumento dei prezzi, al fine di garantire la realizzazione della progettazione di un nuovo collegamento ferroviario tra il corso del fiume Corno e la ferrovia Trieste-Venezia, già finanziato dal programma CONNECTING EUROPE FACILITY - CEF 2014-2020, di cui al Regolamento (UE) n. 1316/2013 e alle Decisioni Esecutive della Commissione europea C (2014) 1921 e C (2020) 8813, l'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere l'ulteriore spesa di euro 500.000,00 per l'anno 2024 a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 1 (Trasporto ferroviario) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026. (capitolo 12610/S art. NI).*

*2. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 si provvede mediante rimodulazione di pari importo dalla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 2 (Trasporto pubblico locale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026. (storno dal capitolo 2124/S art.1)."*

*Nota a commento: L'emendamento risponde al maggiore fabbisogno finanziario necessario per proseguire con la fase di progettazione dell'intervento, anche in ragione del notevole incremento del costo dell'opera da cui deriva l'aumento delle spese tecniche e di progettazione originariamente preventivate. Attualmente si è giunti alla conclusione dello Studio di fattibilità ed è necessario esercitare le opzioni previste dal contratto per proseguire la progettazione e rispettare le scadenze stringenti imposte dal cofinanziamento europeo ottenuto. La scelta si è orientata quindi, per restringere le tempistiche, nel richiedere ai progettisti di elaborare un PFTE (progetto di fattibilità tecnico-economica) propedeutico ad avviare un affidamento con lo strumento dell'Appalto integrato. Conseguentemente l'opzione viene esercitata per il progetto definitivo e per una quota del progetto esecutivo, che con la nuova normativa sono pressoché raccolti nel nuovo PFTE. Inoltre, si richiede ai progettisti anche l'elaborazione delle seguenti prestazioni aggiuntive, previste a modifica del contratto: documentazione per la variante urbanistica per il Comune di Carlino e ulteriori indagini necessarie a supporto della progettazione.*

L'assessore AMIRANTE illustra l'emendamento 75 ter.1, istitutivo dell'articolo 75 ter.

In sede di dibattito, la Relatrice di minoranza PELLEGRINO, tra l'altro, preannuncia un proprio voto contrario all'emendamento.

In sede di replica prendono la parola i Relatori di minoranza PELLEGRINO (contraria), PUTTO e MORETTI (entrambi favorevoli), i Relatori di maggioranza DI BERT, TRELEANI e BUNA nonché, per la Giunta, l'assessore AMIRANTE (tutti favorevoli).

Dopo un intervento interlocutorio della Relatrice di minoranza PELLEGRINO, l'emendamento 75

ter.1, istitutivo dell'articolo 75 ter, posto in votazione, viene approvato.

È stato presentato il seguente emendamento, istitutivo dell'articolo 75 quater.1:

GIUNTA REGIONALE

Emendamento aggiuntivo (75 quater.1)

"1. Dopo l'articolo 75 ter è inserito il seguente:

*"Art. 75 quater*

*(Incentivi per la diffusione di fonti energetiche rinnovabili)*

*"1. Per le finalità di cui all'articolo 2, comma 1, della legge regionale 9 febbraio 2023, n. 1 (Incentivi per la diffusione di fonti energetiche rinnovabili) è autorizzata la spesa di 40 milioni di euro per l'anno 2024 a valere sulla Missione n. 17 (Energia e diversificazione delle fonti energetiche) - Programma n. 1 (Fonti energetiche) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026. (S/15160).*

*2. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 si provvede con le maggiori entrate derivanti dalle quote di gettito delle entrate tributarie erariali che spettano alla Regione ai sensi dell'articolo 49 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, tenuto conto di quanto disposto dal decreto legislativo 26 marzo 2018, n. 45, e individuate secondo le modalità di attribuzione delle quote di gettito di cui all'articolo 19, commi 4 e 10, del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 26 settembre 2019, previste in 40 milioni di euro per l'anno 2024, con riferimento al Titolo n. 1 (Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa) – Tipologia n. 103 (Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2024-2026. (E/2146)."*

*Nota a commento: L'emendamento è finalizzato ad integrare le risorse necessarie per soddisfare tutte le domande presentate sulla base della legge regionale 1/2023 (Incentivi per la diffusione di fonti energetiche rinnovabili). L'integrazione di 40.000.000 permette la copertura di tutte le domande attualmente in carico nonché la copertura di ulteriori istanze che potranno pervenire entro l'anno 2024.*

L'assessore AMIRANTE illustra l'emendamento 75 quater.1, istitutivo dell'articolo 75 quater.

In sede di dibattito, prendono la parola, nell'ordine, i consiglieri CAPOZZI (la quale, tra l'altro, si dichiara favorevole all'emendamento, ma sottolinea l'importanza di prestare attenzione alle fasce più deboli), HONSELL (il quale, tra l'altro, si dichiara contrario all'emendamento che privilegia chi ha già disponibilità economiche), CALLIGARIS (il quale esprime il proprio apprezzamento all'emendamento), CARLI (il quale interviene a favore delle fasce più deboli), MORETUZZO (il quale invita ad affrontare il tema delle famiglie con difficoltà economiche), la Relatrice di minoranza PELLEGRINO e il consigliere BASSO.

In sede di espressione dei pareri, prendono la parola i Relatori di minoranza PELLEGRINO, PUTTO e MORETTI (tutti favorevoli), i Relatori di maggioranza DI BERT, TRELEANI e BUNA nonché, per la Giunta, l'assessore AMIRANTE (tutti favorevoli).

Su richiesta inoltrata alla Presidenza, in termini regolamentari, dal Relatore di maggioranza Treleani, l'emendamento 75 quater.1, istitutivo dell'articolo 75 quater, posto in votazione mediante procedimento elettronico con registrazione dei nomi, viene approvato (*votazione n. 2088: favorevoli 41; contrario 1*).

All'articolo 76 sono stati presentati i seguenti emendamenti:

## GIUNTA REGIONALE

### Emendamento modificativo (76.0.1)

*"1. Al comma 1 dell'articolo 76, la lettera d) è sostituita dalla seguente:*

*"d) gli articoli 17, 18, 19, 20, 21, 22, 27, 30, 33, 35, 36 e 37 della legge regionale 14/2002;"*.

*Il presente emendamento non comporta oneri per il bilancio regionale.*

*Nota a commento: il presente emendamento aggiunge tra gli articoli abrogati della legge 14/2002 anche gli articoli 35 e 36.*

## BUNA

### Emendamento modificativo (76.1)

*"1. All'articolo 76 sono apportate le seguenti modifiche:*

*a) alla lettera i) le parole: "gli articoli 10" sono sostituite dalle seguenti: "gli articoli 8, 10";*

*b) alla lettera j) alle parole: "il comma 1 dell'articolo 2" sono premesse le seguenti: "il comma 1 dell'articolo 1 e";*

*c) alla lettera k) le parole: "le lettere c), d) ed e)" sono sostituite dalle seguenti: "le lettere b), c), d), e) ed i);*

*d) dopo la lettera m) è inserita la seguente: "m bis) la lettera d) del comma 1 dell'articolo 48 della legge regionale 29 giugno 2020, n. 13 (Legge regionale multisettoriale)".*

*Nota a commento: Il presente emendamento prevede ulteriori abrogazioni di norme obsolete consequenziali alle abrogazioni già previste nel ddl. Il presente emendamento non comporta oneri per il bilancio regionale.*

L'assessore AMIRANTE illustra l'emendamento 76.0.1.

La Relatrice di maggioranza BUNA illustra l'emendamento modificativo 76.1.

Poiché nessuno interviene in sede di dibattito, prendono la parola i Relatori di minoranza PELLEGRINO (la quale si astiene sull'emendamento 76.0.1), PUTTO (favorevole a entrambi) e MORETTI (favorevole a entrambi), i Relatori di maggioranza DI BERT, TRELEANI e BUNA nonché, per la Giunta, l'assessore AMIRANTE (tutti favorevoli ad entrambi gli emendamenti).

Gli emendamenti 76.0.1 e 76.1, posti in votazione singolarmente e nell'ordine, vengono approvati.

L'articolo 76, posto in votazione nel testo emendato, viene approvato.

L'articolo 77, che non presenta emendamenti, posto in votazione senza discussione, viene approvato.

Esaurito così l'esame dell'articolato, il presidente MAZZOLINI comunica che è stato presentato il seguente Ordine del giorno:

### ORDINE DEL GIORNO N. 1

MAURMAIR, GIACOMELLI, TRELEANI, BASSO, BALLOCH

*"Il Consiglio regionale,*

*premesso che le normative vigenti disciplinano gli interventi su abitazioni e immobili privati su cui sono apposti vincoli di natura architettonica e paesaggistica;*

*ricordato che nella fattispecie in oggetto, la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio del Friuli Venezia Giulia effettua azioni di controllo preventivo attraverso l'espressione di pareri vincolanti e con eventuali prescrizioni che in genere comportano un aumento dei costi d'intervento a carico dei privati proprietari degli immobili, oggetto di intervento di riqualificazione;*

*tenuto conto che è interesse della collettività una costante manutenzione e valorizzazione del patrimonio artistico, culturale e architettonico e che gli oneri derivanti dalle prescrizioni della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio del Friuli Venezia Giulia possono rappresentare un freno se non una vera e propria barriera agli interventi di ripristino e valorizzazione degli immobili di pregio;*

*appurato che tra le prescrizioni previste dalla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio del Friuli Venezia Giulia è crescente la previsione di verifiche archeologiche sia in via preventiva che durante i lavori di manutenzione di immobili di valore o aree adiacenti agli stessi il cui costo è di particolare rilievo; rilevato che altre Regioni o Province Autonome hanno già introdotto forme contributive a supporto dei privati che affrontano oneri per scavi archeologici su terreni di loro proprietà;*  
*Tutto ciò premesso;*

*impegna la Giunta regionale*

*a valutare la possibilità di introdurre forme di contribuzione a favore di privati che debbano effettuare direttamente e a proprie spese scavi archeologici su terreni e immobili di loro proprietà a seguito di prescrizioni da parte della Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggistiche del Friuli Venezia Giulia”.*

L'assessore AMIRANTE dà un parere favorevole all'Ordine del giorno presentato.

Intervengono, quindi, per dichiarazione di voto, nell'ordine, i consiglieri HONSELL (che annuncia un proprio voto contrario), LOBIANCO (che annuncia il voto favorevole del gruppo Forza Italia) CAPOZZI (che annuncia il proprio voto contrario), PELLEGRINO (che annuncia il proprio voto contrario), PUTTO (che annuncia il voto di astensione del gruppo Patto per l'Autonomia – Civica FVG), DI BERT (che annuncia il voto favorevole del gruppo Fedriga Presidente), TRELEANI (che annuncia il voto favorevole del gruppo Fratelli d'Italia), MORETTI (che annuncia un voto contrario del gruppo Partito Democratico) e BUNA (che annuncia un voto favorevole del gruppo Lega Salvini FVG).

L'assessore AMIRANTE svolge un proprio intervento conclusivo.

Il PRESIDENTE pone in votazione, nel suo complesso, mediante procedimento elettronico con registrazione dei nomi, il disegno di legge n. 16 “Misure di programmazione strategica per lo sviluppo del sistema territoriale regionale”, che viene approvato (*votazione n. 2093: favorevoli 25, astenuti 4, contrari 13*).

Esaurito così l'ordine del giorno, il PRESIDENTE comunica che il Consiglio sarà convocato a domicilio e dichiara chiusa la seduta.

Poiché non ci sono state osservazioni sui processi verbali delle sedute n. ri 45 e 46 del 21 marzo 2024, gli stessi si intendono approvati.

La seduta termina alle ore 20.00.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO